



**REALIZZAZIONE DI OPERE E INTERVENTI NEI SITI CONTAMINATI:
APPROCCIO METODOLOGICO SULL'APPLICAZIONE DELL'ART. 242-TER**

*avv. Alessandro Kiniger
B&P Avvocati*

IL CONTESTO

Il nostro ordinamento ambientale prevede diversi vincoli alla proprietà, ma **non prevede un divieto espresso di realizzare interventi edilizi, urbanistici e di sviluppo industriale in aree potenzialmente contaminate o sottoposte a bonifica.**

A livello di **prassi amministrativa**, soprattutto ministeriale, da decenni l'approccio è stato diverso (restituzione agli usi legittimi, svincolo, riutilizzo del suolo, ...).

È un **contrasto tra diritti costituzionali** contrapposti:

Tutela dell'ambiente e
della salute
(artt. 9, co. 3, e 32 Cost.)

Libertà dell'iniziativa
economica privata
(art. 41, co. 1, Cost.)

Quale dovrebbe essere la sintesi?

Non esistono diritti tiranni → deve essere garantito un
«**ragionevole bilanciamento tra diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione**»
(Corte Cost. n. 85/2013).

IL PROGRESSIVO BILANCIAMENTO

2006 → art. 240, comma 1 lett. n) d.lgs. 152/2006: «**messa in sicurezza operativa**: l'insieme degli interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione dell'attività. [...]»;

2011 → art. 242, comma 9, d.lgs. 152/2006: «possono essere altresì autorizzati interventi di **manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche**, purché non compromettano la possibilità di effettuare o completare gli interventi di bonifica che siano condotti adottando appropriate misure di prevenzione dei rischi»;

2012 → art. 57, comma 9, d.l. 5/2012 («**decreto semplificazioni**»): «nel caso di attività di **reindustrializzazione** dei siti contaminati, anche di interesse nazionale, [...], i **sistemi di sicurezza operativa** già in atto possono continuare a essere eserciti senza necessità di procedere contestualmente alla bonifica, previa autorizzazione del **progetto di riutilizzo delle aree** interessate, attestante la non compromissione di eventuali successivi interventi di bonifica, ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni»;

2014 → art. 34, comma 7, d.l. 133/2014 («**Sblocca Italia**»): «nei siti inquinati, nei quali sono in corso o non sono ancora avviate attività di messa in sicurezza e di bonifica, possono essere realizzati **interventi e opere** richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, **nonché opere lineari** necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né interferiscono con il completamento e l'esecuzione della bonifica, né determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area».

DISCIPLINE PIU'
ORGANICHE



- art. 25 D.P.R. 120/2017 – «Attività di scavo nei siti oggetto di bonifica»
- art. 242-ter d.lgs. n. 152/2006 – «Interventi ed opere nei siti oggetto di bonifica» (introdotta dal d.l. 76/2020).

AMBITI DI APPLICABILITA' (Art. 242-ter, co. 1 e 1-bis)

- ✓ progetti del **Piano nazionale di ripresa e resilienza**;
- ✓ Interventi richiesti dalla **normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro**;
- ✓ **Manutenzione ordinaria e straordinaria infrastrutture e impianti**, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative;
- ✓ **Opere lineari necessarie** per l'esercizio di impianti e forniture di servizi;
- ✓ **Opere lineari di pubblico interesse**, di sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico;
- ✓ Opere per la realizzazione di impianti per la **produzione energetica da fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo**, *esclusi gli impianti termoelettrici*, fatti salvi i casi di riconversione da un combustibile fossile ad altra fonte meno inquinante o qualora l'installazione comporti una riduzione degli impatti ambientali rispetto all'assetto esistente, opere con le medesime connesse, infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti;
- ✓ **interventi statali sottoposti a VIA**;
- ✓ **Opere che non prevedono scavi, ma l'occupazione permanente di suolo, a patto che il sito sia già caratterizzato.**

**NON INTERFERENZA E NON
PREGIUDIZIO PER LA
BONIFICA**

**NO RISCHI PER LA SALUTE
DEI LAVORATORI**

TASSATIVE:

Con **nota del 10.05.2021**, il MASE ha chiarito che «*la tipologia di "installazione (che) comporti una riduzione degli impatti ambientali rispetto all'assetto esistente" richiamata nel citato comma 1 si riferisce non già alle "installazioni" in generale, ma esclusivamente agli "impianti termoelettrici" per la produzione di energia.*».

LE ALTRE DISPOSIZIONI DELL'ART. 242-ter

Co. 2: «La **valutazione del rispetto delle condizioni** di cui al comma 1 e al comma 1-bis è effettuata **da parte dell'autorità competente** ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del presente decreto, **nell'ambito dei procedimenti di approvazione e autorizzazione degli interventi** e, ove prevista, nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale».

DUE AUTORITA' DA
COORDINARE

Co. 3: «Per gli interventi e le opere individuate al comma 1 e al comma 1-bis, nonché per quelle di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, il **Ministro dell'ambiente** e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto per le aree ricomprese nei siti di interesse nazionale, e le **regioni** per le restanti aree, provvedono all'individuazione delle **categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione** da parte dell'Autorità competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del presente decreto, **e, qualora necessaria, definiscono i criteri e le procedure per la predetta valutazione nonché le modalità di controllo**».

SI PUÒ DEROGARE ALLA
VALUTAZIONE PREVENTIVA
O DISCIPLINARLA

LE ALTRE DISPOSIZIONI DELL'ART. 242-ter

Co. 4: «Ai fini del rispetto delle condizioni previste dal comma 1, anche nelle more dell'attuazione del comma 3, sono rispettate le seguenti **procedure e modalità** di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni movimentati:

a) Caratterizzazione non ancora svolta	b) Attività di MISO già in essere	c) Le attività di scavo	c-bis) Nel caso a), se le CSC non sono superate
Attuare un <u>Piano di indagini preliminari</u> concordato con ARPA, da eseguire con preavviso di almeno 30 giorni.	Effettuare una <u>comunicazione</u> all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente <u>almeno 15 giorni prima</u> dell'inizio dell'avvio delle opere.	<u>Non</u> devono aumentare i <u>livelli di inquinamento</u> e le eventuali fonti attive di contaminazione (rifiuti o prodotto libero) sono gestite nel rispetto della <u>normativa rifiuti</u> .	Il <u>procedimento</u> si <u>conclude</u> con <u>autocertificazione</u> (art. 252, co. 4-bis o art. 242, co. 2, d. lgs. 152/2006).

Co. 4-bis: «Ai fini della definizione dei **valori di fondo naturale** si applica la procedura prevista dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120. **È fatta comunque salva la facoltà dell'ARPA territorialmente competente di esprimersi sulla compatibilità delle CSC** rilevate nel sito con le condizioni geologiche, idrogeologiche e antropiche del contesto territoriale in cui esso è inserito. In tale caso le CSC riscontrate nel sito sono ricondotte ai valori di fondo».

LA PREDISPOSIZIONE DEI MODULI ART. 242-ter, CO. 3

Con **Decreto Ministeriale n. 46/2021**, è stato definito il **formato della modulistica** da compilare per la presentazione dell'istanza di avvio del procedimento *ex art. 242-ter, co.2*, qualora si tratti di **interventi e opere di cui all'art. 242-ter comma 1**, anche qualora non si prevedano scavi ma occupazione permanente del suolo.



- **ALLEGATO A:** formato dell'istanza;
- **ALLEGATO 1:** informazioni minime:
 1. dati del proponente;
 2. dati del sito;
 3. qualificazione degli interventi;
 4. quadro ambientale e interventi e attività di bonifica nel sito;
 5. interventi e opere da eseguire
 6. valutazione delle interferenze.

Con **Decreto Ministeriale n. 113/2021**, Il Mite ha definito il **formato della modulistica** da compilare per la presentazione dell'istanza di avvio del procedimento *ex art. 242-ter, co.3*, qualora si tratti di interventi e **opere ricadenti nell'art. 25 D.P.R. n. 120/2017**, nonché nel caso di interventi ed opere che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente del suolo.



- **ALLEGATO A:** formato dell'istanza;
- **ALLEGATO B:** informazioni minime:
 1. dati del proponente;
 2. dati del sito;
 3. quadro ambientale, interventi e attività di bonifica nel sito;
 4. interventi e opere da realizzare;
 5. valutazione delle interferenze.

LA PREDISPOSIZIONE DEI MODULI ART. 242-ter, CO. 3

Con **Decreto Ministeriale n. 46/2021**, è stato definito il **formato della modulistica** da compilare



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 21/02/2022 (punto N 45)

Delibera *N 157* del 21/02/2022

Proponente
MONIA MONNI
DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA


Publicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)
Dirigente Responsabile Renata Laura CASELLI
Direttore Edo BERNINI
Oggetto:
Linee guida di prima applicazione per l'attuazione dell'art. 242 ter "Interventi ed opere in siti oggetto di bonifica" del D.Lgs. 152/2006.

Presenti

Eugenio GIANI	Stefania SACCARDI	Stefano BACCELLI
Simone BEZZINI	Stefano CIUOFFO	Leonardo MARRAS
Monia MONNI	Alessandra NARDINI	Serena SPINELLI

5. interventi e opere da eseguire
6. valutazione delle interferenze.

Con **Decreto Ministeriale n. 113/2021**, Il Mite ha definito il **formato della modulistica** da compilare



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA | 25 gennaio 2023 | 4

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Decreto del Presidente della Regione 16 gennaio 2023, n. 04/Pres.
Regolamento concernente la definizione dei criteri e delle procedure per la valutazione di cui all'articolo 242 ter del decreto legislativo 152/2006 con le relative modalità di controllo nonché l'individuazione delle categorie di interventi esentate.

IL PRESIDENTE

VISTO il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e in particolare l'articolo 242 ter;
VISTO l'articolo 4, comma 1 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023) secondo cui in attuazione dell'articolo 242 ter del decreto legislativo 152/2006 con regolamento regionale: a) sono definiti i criteri e le procedure ai fini della preventiva valutazione del rispetto delle condizioni di cui all' articolo 242 ter, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, da parte

4. interventi e opere da realizzare;
5. valutazione delle interferenze.

LO SCHEMA DI REGOLAMENTO SUGLI INTERVENTI «SEMPLIFICATI»

Il regolamento si applicherà esclusivamente ai siti di interesse nazionale. Sono state individuate quattro **tipologie di interventi**:

Quelli che per natura non interferiscono con le matrici ambientali

Ad esempio:

- No scavi o perforamenti;
- No ulteriore occupazione permanente del suolo.

Necessaria relazione tecnica asseverata per la realizzazione

Ad esempio:

- Interventi su barriere architettoniche;
- Interventi su opere già esistenti.

Sussistono casi (**art. 5, co.1, lett. f**) che richiedono anche la valutazione del quadro ambientale (tramite indagini preliminari, piano di caratterizzazione o piano di dettaglio)

L'**Allegato 1** elenca i requisiti tecnici (interventi con scavi non superiori a 1.5 m; interventi su massimo il 15% dell'intero sito) ed ambientali di quest'ultima casistica.

Necessaria comunicazione in caso di MISO operativa del sito

Comunicazione entro 15 giorni dall'avvio dell'attività +
Eventuale diniego dell'Agenzia nei 15 giorni successivi.

Necessaria la preventiva valutazione del Ministero

Casi:

- Art. 242-ter, co. 1;
 - Art. 25, lett. b), DPR 120/2017;
 - Interventi che comportano occupazione permanente del suolo.
-
- Procedure (art. 9)
 - Criteri di valutazione (art. 10)
 - Modalità di controllo (art. 11)

LE PRINCIPALI CRITICITA' DEL REGIME EX ART. 242-ter D. LGS. 152/2006

- ❖ **ART. 25 DPR n. 120/2017 NON AGGIORNATO:** «Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 34, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, per le attività di scavo da realizzare ...». Si dovrebbe tenere conto, invece, del nuovo art. 242-ter.
- ❖ **MANCATO COORDINAMENTO TRA 242-ter E ART. 25 DPR n. 120/2017:** «in presenza di attività di messa in sicurezza operativa già in essere» equivale a «siti oggetto di bonifica già caratterizzati», ma **la disciplina è diversa** (mera comunicazione – indagine ambientale).
- ❖ **MANCATO COORDINAMENTO TRA ART. 242-ter E 242 COMMA 9:** quest'ultima norma tratta ipotesi (ad es. manutenzione e messa in sicurezza) in parte **sovrapponibili** a quelle nell'art. 242-ter.
- ❖ **DISCIPLINA (REGIONALE) NON OMOGENEA:** art. 242-ter, comma 3 rimette alle Regioni possibilità di autoregolamentare interventi derogatori e le procedure di valutazione, ingenerando **disciplina non omogenea e una potenziale disparità di trattamento**.
- ❖ **DISCIPLINA TROPPO COMPLESSA E FRASTAGLIATA:** una deroga a un divieto generale (non esplicito) dovrebbe essere chiara e semplice. Quella vigente è invece una disciplina **eccessivamente articolata e complessa** («deroghe di deroghe»).

LE PRINCIPALI CRITICITA' DEL REGIME EX ART. 242-ter D. LGS. 152/2006

- ❖ **NON CONSIDERATE OPERE DI SVILUPPO URBANISTICO O PRODUTTIVO**: il 242-ter ha ampliato le ipotesi di interventi ed opere, ma **non considera adeguatamente interventi e opere ordinarie diverse** dalle quelle di manutenzione o di interesse strategico nazionale.
- ❖ **GRAVOSITA' NELLE TEMPISTICHE**: la disciplina non tiene conto sotto un profilo pratico delle **tempistiche** per la realizzazione di opere (es. modifiche non sostanziali o interventi urgenti).
- ❖ **«NEI SITI OGGI OGGETTO DI BONIFICA»**: termine **indefinito e critico** → POB approvato o >CSC?
- ❖ **VERIFICA DI «NON INTERFERENZA» AMBIGUA**: su un piano pratico è richiesta una caratterizzazione ambientale e spesso la reale verifica di non interferenza è scarna.
- ❖ **ART. 242-ter PARLA DI MISO MA NON DI BONIFICA O MISP**: permane quindi il **dubbio** sull'applicabilità o meno della disciplina.
- ❖ **ART. 242-ter COMMA 4**: non sembra disciplinata l'ipotesi (frequente) di **ADR approvata e MISO da approvare**.
- ❖ **MANCATA PRESA DI POSIZIONE SULLE INSTALLAZIONI FER**: manca una chiara e distinta **disciplina agevolativa** per l'installazione di questi impianti.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE